



**Pirelli & C. S.p.A.**

**Statuto**  
(Giugno 2016)

## **Articolo 1**

### **(Denominazione)**

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Pirelli & C. Società per Azioni o, in forma abbreviata, Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Pirelli”).

## **Articolo 2**

### **(Sede legale)**

- 2.1. La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa a Milano. La sede operativa e amministrativa non può essere trasferita fuori dal comune di Milano se non previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del successivo Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.

## **Articolo 3**

### **(Oggetto sociale)**

- 3.1. La Società ha per oggetto:
  - a) l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;
  - b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa;
  - c) la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
- 3.2. Inoltre, la Società può svolgere le seguenti attività:
  - la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di pneumatici, nonché di materie prime, semilavorati, macchinari e attrezzature varie, impianti completi, direttamente o indirettamente attinenti alla produzione dei pneumatici;
  - la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'industrializzazione di pneumatici; lo studio e l'elaborazione di processi di fabbricazione di pneumatici e loro parti, ivi inclusa qualsiasi attività inerente e connessa;
  - il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati di proprietà sociale;
  - il coordinamento e l'organizzazione delle attività del gruppo cui partecipa;

- la fornitura di servizi gestionali e aziendali, ivi compresi l'uso del marchio, la pianificazione strategica, la ricerca e lo sviluppo, le tecniche di produzione, il *marketing*, la pubblicità, la vendita, la distribuzione, la finanza, l'amministrazione e l'elaborazione dei dati;
- la produzione e il commercio, direttamente o mediante partecipazioni in altre società, di articoli sportivi e di abbigliamento in genere nonché prestazione di servizi o assunzione di mandati di agenzia inerenti anche altri beni, purché prodotti o commercializzati da società del Gruppo Pirelli (come *infra* definito) con esclusione dei beni immobili.

3.3. La Società può anche svolgere qualunque attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie *corporate*) in favore di società controllate dalla Società.

3.4. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività in generale riservate e quelle non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata)**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato senza alcun diritto di recesso dei soci.

#### **Articolo 5**

##### **(Capitale sociale e Azioni)**

5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.345.380.534,66 (unmiliardotrecentoquarantacinquemilionitrecentottantamilacinquecentotrentaquattro virgola sessantasei) ed è suddiviso in complessive n. 207.625.214 (duecentosette milioniseicentoventicinquemiladuecentoquattordici) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni" e ciascuna un'"Azione"), di cui n. 201.983.902

(duecentounomilionevecentoottantatremilanovecentodue) Azioni Ordinarie (come *infra* definite) e n. 5.641.312 (cinquemilioneisecentoquarantunomilatrecentododici) Azioni Speciali (come *infra* definite).

- 5.2. Tutte le Azioni sono nominative. Esse possono essere rappresentate da certificati azionari ovvero dematerializzate.
- 5.3. In caso di aumenti di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili.
- 5.4. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.
- 5.5. Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

#### **Articolo 6**

##### **(Categorie di Azioni)**

- 6.1. Le Azioni si dividono in azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e azioni speciali (le "**Azioni Speciali**").
- 6.2. Le Azioni Ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le Azioni Speciali non danno diritto al voto.
- 6.3. Le Azioni Speciali, oltre agli altri diritti e ai privilegi previsti dal presente Statuto, hanno prelazione sul rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola diciannove) per ciascuna Azione Speciale. In caso di riduzione del capitale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle Azioni Speciali se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.
- 6.4. In caso di aumento del capitale mediante emissione di Azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione anche agli azionisti dell'altra categoria.
- 6.5. In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di Azioni Ordinarie sia di Azioni Speciali:
  - i titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Ordinarie e, per l'eventuale differenza, Azioni Speciali;

- i titolari di Azioni Speciali hanno diritto di ricevere in opzione Azioni Speciali e, per l'eventuale differenza, Azioni Ordinarie.

6.6. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria sono a carico della Società.

#### **Articolo 7**

##### **(Recesso)**

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Articolo 8**

##### **(Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni Ordinarie; Prelazione sul Trasferimento delle Azioni Speciali; Riscatto)**

8.1. Ai fini del presente Statuto:

(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi atto di cessione o disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà (anche fiduciaria), e/o nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (come *infra* definita) (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di qualsiasi diritto reale o personale di godimento su una Partecipazione (o parte di essa), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo fiduciario, la costituzione in pegno o in usufrutto, la costituzione in *trust*, il conferimento, la permuta, la fusione, la scissione e il trasferimento di ramo di azienda, e compresi altresì gli atti disposizione posti in essere ai fini e per gli effetti del trasferimento del Controllo (come *infra* definito) su società o enti che detengano, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione;

(ii) per "Partecipazione" si intende qualsiasi Azione, Ordinaria o Speciale, o diritto di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, nonché qualsiasi altro strumento, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrante*/o obbligazioni convertibili, che conferisca diritti di voto ovvero il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere, in qualunque forma, la proprietà o altro

diritto reale su Azioni e sui relativi diritti, ivi inclusi eventuali derivati, detenuti direttamente o indirettamente, che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni;

(iii) per "**Persona**" si intende qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, *partnership*, ditta, associazione, consorzio, ente privo di personalità giuridica o altro soggetto;

(iv) "**Controllo**" ha il significato di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile. I termini "**Controllante**", "**Controllata**" e "**Controllare**" saranno interpretati in maniera conforme.

8.2. Fatti salvi i Trasferimenti di Partecipazioni nell'ambito dell'IPO (come *infra* definita) è vietato qualsiasi Trasferimento di una Partecipazione avente ad oggetto Azioni Ordinarie a qualsiasi Persona fino al 5 novembre 2020. Resta inteso che il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8.2 non troverà applicazione nel caso di costituzione di pegni sulle Partecipazioni aventi ad oggetto Azioni Ordinarie a favore di banche ed intermediari finanziari, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti di Finanziamento (come *infra* definiti), nonché nel caso di escussione di tali pegni in qualsiasi modo effettuata. Il medesimo divieto di Trasferimento, inoltre, non troverà applicazione con riferimento ad Azioni Speciali, ferma in ogni caso l'applicazione della prelazione spettante ai titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci, di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8.2, qualora un socio (il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire, in tutto in parte, una propria Partecipazione avente ad oggetto Azioni Speciali (la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") ad altri soci o a terzi, tutti i soci titolari di Azioni Speciali iscritti nel libro soci (i "**Soci Non-Trasferenti**") avranno un diritto di prelazione nell'acquisto avente ad oggetto tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, ai medesimi termini e condizioni alle quali il Socio Trasferente intende procedere al Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine:

(A) il Socio Trasferente dovrà offrire in prelazione, tutta e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento a ciascun Socio Non-Trasferente mediante comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"), inviata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, restando espressamente inteso che la Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare: (i)

il numero di Azioni Speciali costituenti la Partecipazione Oggetto di Trasferimento che il Socio Trasferente intende Trasferire; (ii) ove nota, l'identità della Persona alla quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il "Trasferitario"), e (iii) i termini e le condizioni, incluso il prezzo di cessione al quale il Socio Trasferente intende Trasferire la Partecipazione Oggetto di Trasferimento. Il Socio Trasferente alleggerà alla Comunicazione di Offerta in Prelazione la copia dell'offerta vincolante o dell'eventuale contratto per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento da parte del Trasferitario, ove disponibili. Il Consiglio di Amministrazione curerà la tempestiva pubblicazione, sul sito *Internet* della Società, di un avviso con il quale si dà notizia ai Soci Non-Trasferenti del ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, rendendo note le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii), ma non l'identità del Socio Trasferente né quella del Trasferitario anche ove fosse indicato. Ciascun Socio Non-Trasferente avrà diritto di ottenere a sue spese, dalla Società, copia della Comunicazione di Offerta in Prelazione;

(B) qualora il corrispettivo per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, come indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, sia in natura e non in denaro (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento di azienda o di ramo d'azienda) ovvero il prospettato Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento sia a titolo gratuito (come, ad esempio, senza limitazione alcuna, in caso di Trasferimento *mortisi causa*), entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare il valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento al quale potrà essere esercitato il Diritto di Prelazione ovvero provvederà a nominare un esperto indipendente per la determinazione di detto valore equo di mercato (*fair market value*) della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro il medesimo termine. Determinato tale valore equo di mercato il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) indicandone il relativo importo;

- (C) ciascun Socio Non-Trasferente potrà esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera (A) , inviando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) anticipata via telefax o email con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, apposita comunicazione scritta di accettazione (la "**Comunicazione di Accettazione**") che il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a comunicare al Socio Trasferente;
- (D) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di una pluralità di Soci Non-Trasferenti, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà ripartita fra tali Soci Non-Trasferenti in misura proporzionale al numero di Azioni Speciali di titolarità di ciascuno di essi. Ove nessun Socio Non-Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione, la Società avrà diritto, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento al prezzo, termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, inviando apposita comunicazione al Socio Trasferente entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione;
- (E) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci Non-Trasferenti e da parte della Società nel caso previsto dalla precedente lettera (D), il Socio Trasferente avrà il diritto di Trasferire al Trasferitario eventualmente individuato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione o a terzi l'intera Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro i successivi 3 (tre) mesi, purché tale Trasferimento avvenga agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato entro 3 (tre) mesi e il Socio Trasferente intenda Trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento, le previsioni di cui al presente Articolo 8.3 troveranno nuovamente applicazione. Successivamente al perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3, il Socio Trasferente dovrà dare comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o telefax o email certificata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, confermando i termini e le condizioni a cui il



Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento è stato effettuato e indicando il soggetto acquirente;

- (F) qualora il Diritto di Prelazione sia validamente esercitato da uno o più Soci Non-Trasferenti o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società, il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento a favore di tali Soci Non-Trasferenti (l'“**Esecuzione del Diritto di Prelazione**”) avrà luogo, contro pagamento del prezzo in denaro, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 8.3 e alle disposizioni che seguono:
- (i) la data e, in caso di mancata dematerializzazione delle Azioni Speciali, il luogo dell'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovranno essere scelti dal Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), dalla Società) e comunicati al Socio Trasferente nella Comunicazione di Accettazione o entro i successivi 5 (cinque) “**Giorni Lavorativi**” (per tali intendendosi i giorni di calendario diversi dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano), restando espressamente inteso che l'Esecuzione del Diritto di Prelazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Accettazione;
  - (ii) alla data di Esecuzione del Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Trasferimento sarà Trasferita al Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), alla Società) libera da ogni vincolo, gravame, e/o diritto di terzi, contestualmente al pagamento del relativo prezzo in denaro da parte di detto Socio Non-Trasferente;
  - (iii) il Socio Trasferente e il Socio Non-Trasferente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione (o, nel caso previsto dalla precedente lettera (D), la Società), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, porranno in essere e perfezioneranno ogni atto e formalità richiesti dalla legge e dal presente Statuto

per il Trasferimento della proprietà della Partecipazione Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo in denaro.

- 8.4. Qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali, le Azioni Speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali Azioni Speciali potranno essere riscattate da parte della Società, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile. Le Azioni Speciali proprie detenute dalla Società sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo della suddetta soglia del 95%.
- 8.5. Ai fini dell'esercizio del riscatto, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà, sul sito *Internet* della Società, un avviso diretto ai titolari di Azioni Speciali e contenente: (i) dichiarazione dell'esercizio del riscatto, da parte della Società, delle Azioni Speciali; (ii) la data alla quale il riscatto sarà efficace e, pertanto, le Azioni Speciali riscattate saranno acquistate dalla Società e trasferite alla stessa; (iii) il prezzo di acquisto delle Azioni Speciali riscattate, determinato in conformità all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e le modalità del relativo pagamento; (iv) le modalità e gli adempimenti relativi al trasferimento delle medesime Azioni Speciali. Non si applica l'art. 2437-quater del codice civile.

#### **Articolo 9**

##### **(Know How di Pirelli)**

Ai fini del presente Statuto, per "**Know How Tecnologico Pirelli**" si intende: tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale nel settore dei pneumatici, ai sensi di qualunque legge applicabile di tempo in tempo in vigore, inclusi, senza limitazione, brevetti e modelli (comprese le domande presentate per la loro concessione), know how (incluse, senza limitazione, tutte le informazioni tecniche di prodotto e di processo, ivi compresi dati, formulazioni, disegni, software, documentazione, specifiche, tecniche di fabbricazione, dati di gestione, layout di stabilimenti, standard di qualità, e qualsiasi loro combinazione), nonché (indipendentemente dal settore merceologico) i marchi Pirelli e tutto quanto forma oggetto di protezione di diritto d'autore o diritto simile; che siano di titolarità o nella disponibilità della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente Controllate (in tal caso, per quanto di competenza della Società anche in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento).

Il Know How Tecnologico Pirelli non può essere oggetto, in tutto o in parte, di qualsiasi atto di trasferimento e/o di disposizione a qualunque titolo e secondo qualunque modalità (ivi incluso attraverso la concessione di licenze) se non previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci a norma del successivo Art.10.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Art. 12.2, fatta eccezione per la concessione, di licenze non esclusive a condizioni di mercato: (a) in favore della Società o di società direttamente o indirettamente Controllate dalla Società; o (b) in favore di terzi, nell'ambito della gestione ordinaria del business o di attività di marketing o promozionali. Non sono soggetti alla predetta autorizzazione assembleare gli atti di trasferimento e/o di disposizione del Know How Pirelli funzionali alla riorganizzazione aziendale della divisione aziendale c.d. *Industrial* di Pirelli e alla sua possibile integrazione con taluni asset strategici di proprietà di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e con la partecipazione detenuta da quest'ultima nella società Fengshen Tires Stock Limited Company, società registrata e quotata in Cina con licenza #410000100002081 (la "**Riorganizzazione Industriale**").

#### **Articolo 10**

##### **(Finanziamenti)**

I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

#### **Articolo 11**

##### **(Assemblea dei Soci – Assemblea Speciale)**

- 11.1. L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di qualsiasi degli atti di cui agli Articoli 2.1 e 9 ai termini e condizioni ivi previsti.
- 11.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in qualunque località in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede della Società, ovvero in altro Stato dell'Unione Europea o nella Repubblica Popolare Cinese; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

- 11.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura conferita secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 11.4. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 11.5. L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali è convocata, nei modi previsti dal successivo Articolo 12.1, dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. Essa è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

## **Articolo 12**

### **(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)**

- 12.1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: **(i)** lettera inviata a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, **(ii)** qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario. L'avviso di convocazione sarà predisposto in lingua italiana e inglese, restando inteso che, in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.
- 12.2. L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'articolo 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da Azioni Ordinarie, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.
- 12.3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata senza ritardo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
- 12.4. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.

- 12.5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 12.6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

### **Articolo 13**

#### **(Delibere dell'Assemblea dei Soci)**

- 13.1. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 13.2. In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 9, nonché quelle dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo 13.2 ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1 o del successivo Articolo 27.4, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie e sempre che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci come indicato al successivo Articolo 13.3(A).
- 13.3. Fermo quanto precede, le seguenti delibere adottate dall'Assemblea dei Soci:
- (i) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile;
  - (ii) qualsiasi aumento di capitale e/o riduzione di capitale sociale diverso da un aumento e/o riduzione del capitale sociale che sia:
    - (x) richiesto in esecuzione di previsioni di legge, e/o
    - (y) necessario per consentire il rifinanziamento del debito derivante dai documenti finanziari (inclusi i pacchetti di garanzie) relativi al finanziamento di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. e della Società sottoscritti in data 30 aprile 2015, come di volta in volta integrati e/o modificati, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo di quest'ultima e all'esclusione

delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato (i **“Contratti di Finanziamento”**), quando tali Contratti di Finanziamento vengano a scadere o in caso di violazione o potenziale significativa violazione dei *covenant* finanziari in essi previsti;

fermo restando che tutti gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti (x) e (y) dovranno in ogni caso essere offerti in opzione a tutti soci della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile e il relativo prezzo di sottoscrizione per Azione dovrà essere determinato in base al *fair market value*;

- (iii) scioglimento della Società;
- (iv) fusioni (diverse dalle fusioni di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile) e/o scissioni;
- (v) qualsiasi modifica dello Statuto sociale diversa da quelle (a) di cui all'articolo 2365 del codice civile, e (b) di cui al precedente Articolo 13.2 del presente Statuto;

saranno legittimamente adottate nella relativa Assemblea dei Soci a condizione che:

- (A) il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato nella relativa Assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione, (ii) dall'amministratore delegato ovvero, a partire dalla Data Rilevante, da un ulteriore amministratore di detto socio (l'**“Amministratore Designato B1”**), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Maggioranza di Classe B, come definito nello statuto della società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società (la **“Società Esercitante Direzione e Coordinamento”**), nonché (iii) da un ulteriore amministratore di detto socio (l'**“Amministratore Designato B2”**), che sia stato direttamente o indirettamente espresso dall'Azionista di Minoranza di Classe B, come definito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento (essendo inteso che, ai fini del presente Statuto, **“Data Rilevante”** ha il medesimo significato ad essa attribuito nello statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento);
- (B) il socio direttamente Controllante la Società, rappresentato come sopra, sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal relativo statuto, nonché, risalendo lungo la relativa catena partecipativa fino alla Società Esercitante Direzione e Coordinamento

(compresa), di tutte le autorizzazioni richieste dagli statuti delle società a loro volta  
Controllanti detto socio.

#### **Articolo 14**

##### **(Diritto di intervento e voto nell'Assemblea dei Soci)**

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci i soci titolari di Azioni Ordinarie cui spetta il diritto di voto, e rispetto ai quali sia accertata la sussistenza della legittimazione anche in forza di quanto prescritto dal precedente Articolo 13.3(A). Ciascuna Azione Ordinaria attribuisce diritto ad 1 (uno) voto. Non è ammesso il voto disgiunto.
- 14.2. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni Ordinarie o dei relativi certificati azionari (ove emessi).
- 14.3. L'Assemblea si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
  - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
  - (v) siano indicati nell'avviso di convocazione le eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.
- 14.4. Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione – anche statutaria – a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il

raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati. Il presidente avrà facoltà di far predisporre un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese e cinese.

- 14.5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria saranno redatti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese. Con riferimento ai verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, sarà fornita agli intervenuti che ne facciano richiesta una traduzione in lingua inglese; in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella italiana.

#### **Articolo 15**

##### **(Presidente e segretario)**

- 15.1. L'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 15.2. Il presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

#### **Articolo 16**

##### **(Nomina del Consiglio di Amministrazione)**

- 16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) amministratori, anche non soci, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 16.3. Le liste presentate devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, e (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina



degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede legale della Società.

16.4. I soci, che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista.

16.5. Ciascun socio avente diritto al voto, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. **"Affiliata"** indica, in relazione ad una società o altro soggetto, qualsiasi società o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale società o soggetto.

16.6. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
- (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) fino alla Data Rilevante, il candidato posizionato al n. 9 sarà eletto Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società.

16.7. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea e a condizione che il socio direttamente Controllante la Società sia rappresentato da un procuratore speciale nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 13.3 (A). Allo stesso modo si procederà, con riferimento agli amministratori ancora da eleggere, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non contenga un numero sufficiente di candidati. Resta fermo il disposto dell'art. 2369, terzo comma, del codice civile.

- 16.8. Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, si provvederà ai sensi di legge.
- 16.9. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.
- 16.10. In tale ipotesi, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 16.11. Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 17**

#### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Società - Segretario)**

- 17.1. Oltre ai poteri ad esso espressamente attribuiti dal presente Statuto – e fatta salva la competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di cui all'Articolo 18.2 che segue – il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale. Il Presidente avrà pertanto ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.
- 17.2. Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nei casi e nei limiti dei poteri delegati, avranno le medesime facoltà e poteri del Presidente sopra descritti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro spettanti o conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

### **Articolo 18**

#### **(Poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente**

##### **Esecutivo - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)**

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea dei Soci, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento. In particolare, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dunque anche dall'art. 2381 del codice civile, tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo, per un valore complessivo superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca dalla quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime);

- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v), per un valore superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di importanza strategica o, comunque, di valore superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* o di altri attivi di importanza strategica o, comunque, di valore complessivo superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni);
- (ix) compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, intendendosi per tali quelle che soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010, come successivamente modificata;
- (x) definizione della politica di remunerazione della Società;
- (xi) determinazione, nel rispetto delle *policy* interne della Società e della disciplina applicabile, dei compensi degli amministratori delegati e degli amministratori che rivestono particolari incarichi e, ove richiesto, l'allocazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione della remunerazione complessiva fissata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (xii) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "**Gruppo Pirelli**");
- (xiii) adozione delle regole di *corporate governance* della Società e la definizione delle linee guida della *corporate governance* del Gruppo Pirelli;
- (xiv) definizione delle linee guida sul sistema di controllo interno, ivi inclusa la nomina di un amministratore responsabile della supervisione del sistema di controllo interno, definendone compiti e poteri;
- (xv) qualunque altra materia che dovesse essere rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione di una società quotata da previsioni di codici di autodisciplina che la Società delibererà di adottare;

(xvi) le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata ai sensi del successivo Articolo 18.7;

(xvii) le Materie Significative, come definite al successivo Articolo 18.2(B).

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (ix) del presente articolo 18.1 il cui valore superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate.

18.2. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle attribuzioni ad esso riservate in via esclusiva dalla legge, nonché ai sensi del precedente Articolo 18.1, fino all'11 agosto 2020 sono necessariamente delegate all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo della Società, con esclusione della facoltà di delega a diversi o ulteriori amministratori, ma con facoltà di subdelega per il compimento di singoli atti o categorie di atti:

(A) in via esclusiva, i poteri di gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli di seguito indicati concernenti le materie di seguito elencate, con riferimento sia a Pirelli, sia a qualsiasi altra società (anche straniera, purché non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato) che sia soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli che debbano essere implementate da Pirelli e/o da qualsiasi altra società (ivi inclusa qualsiasi società straniera non quotata) soggetta alla direzione e coordinamento di Pirelli:

- (i) assunzione o concessione di prestiti di valore non superiore ad Euro 200.000.000 (duecento milioni) e di durata fino a massimo 12 mesi;
- (ii) emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra-europeo, per un valore complessivo non superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), e/o revoca della quotazione di tali strumenti;
- (iii) concessione di garanzie in favore o nell'interesse di terzi per importi non superiori ad Euro 100.000.000 (cento milioni);
- (iv) sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e (b) aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi *corporate* (es., copertura dal rischio di tasso, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle

materie prime);

- (v) acquisto o cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società per un valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), quando ciò comporti l'entrata o l'uscita da mercati geografici e/o di *commodities*;
- (vi) acquisto o cessione di partecipazioni diverse da quelle descritte al precedente punto (v) per un valore non superiore ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);
- (vii) acquisto o cessione di aziende o rami d'azienda di valore non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di aziende o rami d'azienda aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(vii);
- (viii) acquisto o cessione di *asset* di altri attivi di valore complessivo non superiore ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), fatta eccezione per gli atti di acquisto e/o cessione di *asset* di altri attivi aventi importanza strategica per la Società riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1(viii);
- (ix) il perfezionamento di operazioni infragruppo;
- (x) qualunque altra materia relativa alla gestione ordinaria di Pirelli e del Gruppo Pirelli non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente Statuto.

Resta inteso che le previsioni di cui sopra si applicheranno a qualunque operazione concernente le materie da (i) a (viii) del presente articolo 18.2 il cui valore non superi, per singola operazione o per serie di operazioni correlate (eseguite nel contesto di un comune programma esecutivo o progetto strategico), le soglie sopra indicate;

- (B) il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione (il "**Potere di Proposta**") l'adozione delle seguenti deliberazioni (congiuntamente, le "**Materie Significative**"):
  - (i) approvazione del *budget* e del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli, nonché di ogni modifica significativa a tali documenti;

- (ii) qualsiasi delibera concernente *partnership* industriali o *joint venture* strategiche di cui siano parte Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.
- restando inteso che: (a) la competenza per deliberare sulle Materie Significative sarà riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci, a seconda del caso; e (b) qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo, la relativa deliberazione dovrà essere motivata e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società;
- (C) il potere, esercitabile entro il termine ultimo del 5 novembre 2019, di avviare e condurre la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società, mediante (i) una *initial public offering* ("**IPO**") ai sensi di quanto previsto dal patto parasociale stipulato fra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation, Camfin S.p.A., Long-Term Investments Luxembourg S.A. e LTI Holding S.r.l. in data 11 agosto 2015 (il "**Patto Parasociale**") e (ii) il procedimento di fusione per incorporazione della Società e di tutte le società a quel momento Controllate dalla Società Esercitante Direzione e Coordinamento in quest'ultima società (la "**Fusione**") che diventerà efficace esclusivamente alla data di completamento dell'IPO.
- Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di riservare alla propria competenza qualsivoglia dei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo in forza del presente Articolo 18.2, tale decisione dovrà essere adottata con voto unanime di tutti gli amministratori in carica.

18.3. L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo avrà il potere esclusivo, fino al 5 novembre 2019 ovvero, se la procedura di IPO sarà stata già avviata entro tale data, fino al 5 aprile 2020, di rappresentare la Società nella procedura di IPO e di decidere - tenendo conto del miglior interesse di Pirelli e del Gruppo Pirelli e della buona riuscita dell'IPO - i termini e le condizioni dell'IPO - inclusi, senza limitazione, la scelta e la nomina di consulenti, tra cui i *joint global coordinator*, uno dei quali sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di effettuare tutte le attività ritenute necessarie o opportune a proprio insindacabile giudizio per garantire il buon esito dell'IPO, fermo restando che:

- (i) la scelta del mercato azionario ai fini dell'IPO sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibererà in merito su proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo e con le maggioranze previste al successivo Articolo 18.5, restando inteso che ogni possibile decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione contro la relativa proposta dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso prendere in considerazione il migliore interesse della Società; e
- (ii) nell'ipotesi in cui il prezzo per Azione definito nell'ambito dell'IPO sia inferiore a Euro 15,00 per Azione, si procederà con l'IPO soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo Articolo 18.7.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive.

18.5. Salvo ove diversamente previsto da altre disposizioni del presente Statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, a condizione che siano presenti almeno (x) 1 (uno) degli amministratori designati dall'Amministratore Delegato della società direttamente Controllante Pirelli, e (y) 1 (uno) degli amministratori espressi, direttamente o indirettamente, dall'Azionista di Minoranza di Classe B (come definito nello statuto del Socio Esercitante Direzione e Coordinamento). In caso di parità di voti, sarà attribuito al Presidente un voto determinante.

Qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e questa non possa essere validamente tenuta per l'assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere (x) e (y), in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà riconvocare il prima possibile il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione dell'organo amministrativo sarà validamente tenuta qualora sia presente almeno la metà degli amministratori, a prescindere dal fatto che siano presenti gli amministratori di cui alle precedenti lettere (x) e (y), e ogni delibera sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti fermo restando che, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.



18.6. Qualora il Presidente eserciti il proprio voto determinante, esso dovrà essere motivato e in ogni caso tenere conto del migliore interesse della Società.

18.7. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Articoli 18.5 e 18.6, l'approvazione delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiederà sempre (in ogni convocazione) la presenza e il voto favorevole di almeno 11 (undici) amministratori, fermo il necessario rispetto delle procedure e degli obblighi cui la Società sarà vincolata nel quadro della sua sottoposizione a direzione e coordinamento, come anche richiesto dallo statuto della Società Esercitante Direzione e Coordinamento:

- (a) qualsiasi proposta o raccomandazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione a qualsiasi delle materie indicate al precedente Articolo 13.2;
- (b) qualsiasi deliberazione in ordine ad aumenti e/o riduzioni di capitale, nonché fusioni, scissioni e/o messa in liquidazione della Società, di Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli;
- (c) qualsiasi decisione relativa all'Assunzione di Indebitamento (come di seguito definita), fatta esclusiva eccezione per le decisioni che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento alla loro scadenza (laddove **"Assunzione di Indebitamento"** indica: (i) l'assunzione da parte della Società di finanziamenti o altro indebitamento in qualsiasi forma, diversi da quelli previsti dai Contratti di Finanziamento e (ii) la concessione di garanzie in favore di terzi, a condizione che in entrambi i casi *sub* (i) e (ii): (a) si tratti di finanziamento o di indebitamento o di garanzie per un importo superiore a Euro 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) per singola operazione o serie di operazioni connesse; e/o (b) tale operazione o serie di operazioni connesse comporti la violazione da parte della Società degli impegni e dei parametri finanziari previsti dai Contratti di Finanziamento, e/o preveda impegni e/o parametri finanziari che siano meno favorevoli per la Società rispetto a quelli previsti dai, e convenuti nei, Contratti di Finanziamento; e/o (iii) ogni successivo rifinanziamento dei debiti della Società ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche attraverso l'emissione di obbligazioni; e/o (iv) modifiche sostanziali ai termini dei Contratti di Finanziamento, compresi, a titolo esemplificativo, i *covenants* ed i parametri finanziari);

- (d) qualsiasi proposta riguardante la distribuzione di dividendi e/o di riserve e/o qualsiasi altra forma di distribuzione di proventi, fatta esclusiva eccezione per la distribuzione di utili e/o riserve e/o proventi che siano necessarie al fine di rifinanziare il debito oggetto dei Contratti di Finanziamento e/o nei limiti di un rapporto fra dividendi distribuiti e utili netti d'esercizio non superiore al 40% (quaranta per cento);
- (e) qualsivoglia operazione con Parti Correlate diversa da quelle previste nel Patto Parasociale, intendendosi per "**Parte Correlata**", con riferimento a ciascun socio e/o soggetto Controllante direttamente o indirettamente tale socio, alla Società e a sue Controllate dirette o indirette, ogni Persona qualificabile quale "parte correlata" ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010, come modificato con Delibera n. 17389/2010;
- (f) (i) qualsiasi trasferimento e/o atto di disposizione, secondo qualunque modalità, del Know How di Pirelli (inclusa la concessione di licenze), fatti salvi quelli funzionali alla Riorganizzazione Industriale e (ii) qualsiasi trasferimento della sede operativa e amministrativa fuori dal comune di Milano, ferma in entrambi i casi la previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a norma del precedente Articolo 11.1 da deliberarsi con le maggioranze di cui al successivo Articolo 13.2;
- (g) qualsiasi decisione relativa ad azioni di responsabilità previste dall'articolo 2393-bis del codice civile;
- (h) qualsivoglia operazione che determini uno sfioramento del *budget* annuale e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli superiore ad Euro 35.000.000 (trentacinque milioni);
- (i) qualsiasi decisione concernente *partnership* industriali o *joint ventures* strategiche di cui Pirelli e/o Pirelli Tyre S.p.A. e/o qualsiasi Affiliata di Pirelli.

18.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione e/o la modifica del *budget* e/o del *business plan* della Società e del Gruppo Pirelli sono assunte in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 18.5 che precede e con le maggioranze ivi previste, restando peraltro inteso che, qualora dopo 2 (due) riunioni del Consiglio di Amministrazione tali maggioranze non vengano raggiunte, alla terza riunione la deliberazione sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza degli

amministratori presenti e, in caso di parità di voti, al Presidente sarà attribuito un voto determinante.

18.9. La Società eserciterà attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile sulle società direttamente e indirettamente Controllate.

### **Articolo 19**

#### **(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)**

19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, in uno Stato dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica Popolare Cinese, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) amministratori della Società.

19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana ed inglese (restando inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese), da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani, messaggio telefax o di posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. Per “Giorno Lavorativo” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti finanziari non sono aperti per l'esercizio della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano (Italia), Pechino (Repubblica Popolare Cinese), Lussemburgo o Mosca (Russia).

19.3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

19.4. A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.

19.5. Su richiesta presentata per tempo da qualsiasi amministratore, le adunanze del Consiglio di Amministrazione disporranno della traduzione simultanea in inglese. La traduzione sarà

effettuata da un traduttore qualificato che parli correntemente italiano ed inglese e che sia ragionevolmente accettabile per tutti gli amministratori.

- 19.6. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti in versione italiana e inglese, entrambe da trascrivere a libro. In caso di discrepanza tra le due versioni, prevarrà quella inglese.

## **Articolo 20**

### **(Remunerazione degli amministratori)**

- 20.1. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.3, i membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2. In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese documentate, sostenute nell'esercizio del proprio incarico.
- 20.3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e di Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

## **Articolo 21**

### **(Collegio Sindacale)**

- 21.1. Il Collegio Sindacale è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina e pari, a seconda del caso, a (x) 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, laddove ne faccia espressa richiesta l'Amministratore Delegato del socio direttamente Controllante la Società (ovvero, a partire dalla Data Rilevante l'Amministratore Designato B1) o l'Amministratore Designato B2 con lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti il termine ultimo di deposito delle liste (y) 7 (sette) membri, di cui 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.

- 21.2. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.3. Le liste presentate dai soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 21.4. I soci titolari di Azioni che da soli o con altri soci siano titolari di una partecipazione al capitale sociale della Società rappresentato da Azioni Ordinarie almeno pari al 10% (dieci per cento) potranno presentare o concorrere a presentare una lista.
- 21.5. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare a favore di una sola lista; ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.
- 21.6. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche.
- 21.7. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:
- (i) i membri del Collegio Sindacale saranno scelti tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate;
  - (ii) il primo dei candidati indicati in tale lista sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.
- Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina del Collegio Sindacale non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti presenti e a condizione che il socio di Controllo sia rappresentato da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'Articolo 13.3(A).
- 21.8. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.
- 21.9. I membri del Collegio Sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

21.10. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali o dai parametri ministeriali pro tempore vigenti, ove non sia stato determinato dall'Assemblea dei Soci.

21.11. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.

21.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

## **Articolo 22**

### **(Revisione legale dei conti)**

22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2409-*bis*, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci al Collegio Sindacale.

22.2. I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

## **Articolo 23**

### **(Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 24**

### **(Utili)**

24.1 Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società.

24.2 La porzione rimanente sarà ripartita tra i soci come segue:

- (a) alle Azioni Speciali è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di Euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni Speciali un dividendo inferiore al 7% (sette per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- (b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni Speciali del dividendo di cui sopra sono ripartiti fra tutte le Azioni – salvo che l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili – in modo che alle Azioni Speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) di Euro 3,19 (tre virgola diciannove).

24.3 In caso di distribuzione di riserve le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie.

24.4 Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

#### **Articolo 25**

##### **(Scioglimento)**

25.1. La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

25.2. In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 26**

##### **(Libro Soci)**

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

#### **Articolo 27**

##### **(Previsioni Finali)**

27.1. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

27.2. Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o ancora tra i Consiglieri, i Sindaci e/o i liquidatori e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi comprese le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente Statuto – così come avente ad oggetto diritti disponibili relativi al Patto Parasociale – ivi comprese le controversie concernenti la validità, efficacia, esecuzione, opponibilità e risoluzione di tale Patto Parasociale – sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che deciderà secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento ICC**”).

Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “**Corte**”). Il Presidente del Collegio arbitrale non potrà essere di nazionalità né italiana, né cinese, né russa. La sede dell’arbitrato sarà a Parigi, le udienze, così come gli scritti difensionali, saranno in lingua inglese. Gli arbitri decideranno in via rituale, applicando al merito della controversia il diritto italiano. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti.

#### 27.3. *Composizione transitoria del Consiglio di Amministrazione*

In temporanea deroga al precedente Articolo 16.1, fino all’avvenuta approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

#### 27.4. *Nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società*

Per l’ipotesi in cui sia completata la procedura di nuova ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi del precedente Articolo 18.2(C), gli Articoli 2.1, 9 e 11.1 saranno mantenuti nella loro attuale formulazione e l’Articolo 13.2 sarà sostituito con il presente Articolo: “*Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci di cui ai precedenti Articoli 2.1 e 8, nonché quelle dell’Assemblea straordinaria aventi ad oggetto una modificazione del presente Articolo ovvero dei precedenti Articoli 2.1, 9 e 11.1, sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.*”